

RAPPORTO AMBIENTALE

OSSERVAZIONI
INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
VALUTAZIONI e CONTRODEDUZIONI

D2.1 WWF

febbraio 2026


elaborato **D2**



COMUNE DI LERICI
Provincia della Spezia

RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO Versanti La Serra - Tellaro

Ai sensi del Capo III della LR 23/2018



<i>coordinamento</i>	Antonio CHIRICO <i>Prof. Ingegnere</i>	Via P. Toselli, 11 - 1916143 GENOVA (GE) tel. 010 3514652 Email: ing.antoniochirico@gmail.com
<i>redazione</i>		
<i>cartografia GIS ver ass VAS</i>	Elisabetta BECAGLI <i>Pianificatore Territoriale</i>	Via Cerretti, 69 - 19038 S. STEFANO MAGRA (SP) tel. 392 5581187 Email: elisabetta.becagli86@gmail.com
<i>asp. naturalistici ed agronomici</i>	Paolo CAVIGLIA <i>Dot. Agronomo</i>	Via Milano, 1 - 17019 VARAZZE (SV) tel. 338 8881076 Email: pacavigl@protonmail.com
<i>aspetti naturalistici</i>	Gabriella COZZANI <i>Dot. Agronomo</i>	Via della Stazione, 9bis - 19020 VEZZANO LIGURE (SP) tel. 333 7804876 Email: gaya76@virgilio.it
<i>urbanistica e paesaggio</i>	Doriano LUCCHESINI <i>Architetto</i>	Via Mascardi, 42 - 19038 SARZANA (SP) tel. 0187 610573 Email: d.lucchesini@studioapua.com
<i>rilevi in sito</i>	Joshua PAGANO <i>Architetto</i>	Via San Bernardino, 31 - 19032 LERICI (SP) tel. 334 1684089 Email: joshuapagano90@gmail.com
<i>aspetti geologici</i>	Paolo PETRI <i>Dot. Geologo</i>	Via A. Pacinotti, 18 - 19120 LA SPEZIA (SP) tel. 335 6002176 Email: paolopetri@logicadeteritorio.com



D2.1

OSSERVAZIONE del WWF al P.R.A del 13/01/2026 prot. Arrivo 1143

testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti
<p>1. OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI VAS <i>La procedura di VAS deve prioritariamente tener conto della strategia regionale di sviluppo sostenibile e che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica vi è anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, che è da leggere in sinergia con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia quali prevenire i rischi antropici e rafforzare le capacità di resilienza dei territori, minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.</i> <i>Si rammenta che i Principali obiettivi che si deve porre l'Amministrazione Comunale in primo piano come obiettivi riconosciuti a scala europea riguardano in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• il contenimento del consumo del suolo,• la salvaguardia del territorio ineditato,• la salvaguardia del territorio naturale e forestale <p><i>Tali obiettivi si configurano entro il traguardo dettato dalla Commissione Europea di prevedere un incremento della quota netta di occupazione di terreno tendente a zero entro il 2050.</i> <i>Attraverso questo approccio, l'Amministrazione Comunale deve preservare il patrimonio ambientale e paesaggistico di Lerici.</i> OSSERVAZIONI SUL CONSUMO DI SUOLO <i>Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A./V.A.S., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, non solo inteso da nuove edificazioni; punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia.</i></p>	<p>Il presente Piano di Recupero Agrario, realizzato ai sensi della L.R. n° 23/2018 è -come dice il nome stesso- un Piano che intende recuperare territori storicamente agricoli e olivetati da almeno 500 anni [cfr. Per la storia del paesaggio agrario in Liguria : note di geografia storica sulle strutture agrarie della Liguria medievale e moderna - Massimo Quaini. - Savona : Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, 1973] e non ha nulla a che vedere con il bosco o la forestazione.</p> <p>Il recupero del territorio agricolo abbandonato non è definito come consumo di suolo da alcuno degli organismi tecnici italiani ed europei che si occupano di ambiente. La definizione ufficiale dell'ISPRA è la seguente: “ Consumo di suolo: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), con la distinzione fra consumo di suolo permanente (dovuto a una copertura artificiale permanente) e consumo di suolo reversibile (dovuto a una copertura artificiale reversibile). “ La copertura ad oliveto del suolo non era artificiale (a meno che non si consideri “artificiale” l'agricoltura) e rimane non artificiale dopo il recupero agrario</p> <p>La salvaguardia del territorio ineditato, e la salvaguardia del territorio naturale e forestale sono chiaramente tra gli obiettivi del P.R.A. in coerenza con la normativa del Parco di Montemarcello, che, in proposito della verifica di assoggettabilità a VAS, non ha eccepito nel proprio parere istituzionale nessuna contestazione o mosso critiche in merito al consumo di suolo. Similmente l'ARPAL non solleva problematiche in merito</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti		
<p>2. OSSERVAZIONI SU MANCATA APPLICAZIONE DELLA VAS INERENTE GLI IMPATTI CUMULATIVI</p> <p>Il progetto in questione prevede cambi di destinazione d'uso attuale del territorio interessato per quanto riguarda le aree boscate o in corso di rinaturalizzazione in aree oggetto di vari vincoli di tutela sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico.</p> <p>Nella documentazione progettuale manca un aspetto essenziale per la valutazione del progetto: la valutazione complessiva delle conseguenze ambientali e di qualità della vita relativa a progetti che potrebbero insistere contemporaneamente sulla stessa zona (comprensiva del Rendering in fase di esercizio in relazione all'impatto cumulativo dell'areale di tutti i progetti in esercizio, in fase di approvazione o già approvati).</p> <p>In sostanza la situazione esistente da valutare in termini di impatti cumulativi, riguarda anche tutto ciò che sussiste da prima della pianificazione o di nuove norme che abbiano definito parametri precisi sul concetto di modifica sostanziale. Questo perché tenere conto dell'impatto cumulativo vuol dire fare un: "bilanciamento che tenga conto in concreto dei fattori di stress già esistenti".</p>	<p>Il riferimento all'impatto cumulativo dell'areale di tutti i progetti in esercizio, in fase di approvazione o già approvati, prefigura, per l'ambito di Recupero agrario in oggetto, uno scenario disastroso del tutto teorico ed irrealistico che si dovrebbe creare per l'accumularsi di interventi trasformativi tanto temibili quanto non identificati. Le norme di tutela del Parco che sono coordinate con le norme del PTCP (entrambi piani sovraordinati) individuano, per le varie aree di zonizzazione del parco, 4 livelli di tutela crescente, sui quali certamente il presente PRA non può minimamente incidere (vedi NORME DI CONFORMITÀ declinate per ciascuna area).</p> <p>Al Comune di Lerici ed al Parco non risultano peraltro in atto <i>progetti in esercizio, in fase di approvazione o già approvati</i> che generino fattori di stress, come confermato dall'evoluzione in crescita delle aree inselvatichite.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
<p>3. OSSERVAZIONI SUL CAMBIO DI USO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO</p> <p>Nel progetto si evince che ampie porzioni di territorio in fase attuale con presenza di vegetazione forestale della tipologia di quella descritta dal catalogo dei "Tipi forestali della regione Liguria" con la classificazione PC10A (pineta costiera di Pino d'Aleppo, var. con Leccio), prevedano un cambio di destinazione d'uso con aree agricole coltivate esclusivamente ad oliveto.</p> <p>Tali proposte rientrano in cambi di conversione che richiedono autorizzazioni paesaggistiche e forestali specifiche, e che autorizzano il cambio d'uso solo se compatibili con la tutela ambientale e idrogeologica. Come vedremo nei punti più avanti tali destinazioni contrastano con le norme di tutela paesaggistiche ed ambientali, specie se tali aree ricadono all'interno del Piano del Parco e di altri vincoli di tutela che non permettono cambi di destinazione su aree così ampie (decine di ETTARI !)</p>	<p>Assolutamente non è così, tanto che il Dlgs n° 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) all'art. 5 -che si invita a consultare- evidenzia una casistica di situazioni in cui un'area definita come bosco ai sensi dello stesso Dlgs, non è da considerarsi bosco</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
<p>4. OSSERVAZIONI SULLA TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI E DELLE RETI ECOLOGICHE DI CONNESSIONE</p> <p>A fronte di proposte di cambi d'uso di destinazione attuale del territorio, si rende opportuno la salvaguardia oltre alle aree boscate anche quella dei corridoi ecologici, i quali costituiscono una connessione di grande importanza per tutti gli ecologici groups, ma sono particolarmente adatti alle specie legate ai corsi d'acqua, a quelle forestali e a quelle di ambiente prativo-arbustivo. Deve pertanto in continuum, essere mantenuto con interventi migliorativi e mitigativi la situazione spondale attuale, caratterizzata dalla presenza di vegetazione anche arborea, a costituire un corridoio continuo con funzione filtro, con valenza anche di tipo paesistico.</p>	<p>L'intero perimetro dell'ambito di recupero agricolo, non è interessato da nessun perimetro né di Zsc, né di Rete natura 2000 (corridoi ecologici). Dunque non si rende necessaria nessuna prescrizione normativa rispetto agli interventi previsti dal PRA</p> <p>Il Parco regionale di Montemarcello, Vara, Magra ha richiesto una particolare attenzione per gli <i>habitat H.1.3.2 "Boschi e boscaglie di leccio (Quercus ilex)" e l'habitat H 2.2.1 "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici</i> Analogamente l'ARPAL ha riportato uno screening del Li.Bi.Oss.</p> <p>Si rinvia a quanto più diffusamente esposto al punto b') dell'elab. D1 in risposta al parere del Parco Montemarcello ed al punto e') dell'elab. D1 in risposta al parere dell'ARPAL.</p> <p>Non esiste in alcuna disposizione di legge europea o italiana l'obbligo di creare due distinte ZSC se le aree in protezione non sono contigue, ma</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
nome File: D2_controded_VAS-PRA WWF	Data 9-03-2026	REVISIONE	A	Pagina 3 di 11
D2 OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – VALUTAZIONI e ADEGUAMENTI DEL P.R.A			aggiornamenti	



	<p>separate da un corridoio antropizzato per cui, se le due zone di protezione speciale fossero ecologicamente omogenee, esse potrebbero essere descritte come unica ZSC, anche se fisicamente separate. Se l'ambito del PRA è chiuso tra due ZSC distinte, vuol dire che le due aree hanno caratteri ecologicamente diversi e non c'è nessuna prova (che richiederebbe anni di osservazioni) che ci sia un interscambio di specie animali tra l'una e l'altra delle due ZSC. Il documento del WWF, in questo caso, è basato su un'illazione che non è fondata su alcuna osservazione scientifica.</p>	
--	--	--

testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti
<p>5. Il termine di oliveto inselvaticito si riferisce a un'area di olivi non più gestita dall'uomo, che tende a regredire verso la forma selvatica (<i>olivastro</i>, <i>Olea europaea oleaster</i>), diventando più resistente, con rami spinoscenti e portamento contorto, ma producendo meno olive o frutti più piccoli, spesso utilizzati per oli specifici o per il rimboscimento, ritornando al suo stato naturale di pianta colonizzatrice della macchia mediterranea.</p> <p>Caratteristiche di un oliveto inselvaticito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritorno all'olivastro: L'olivo coltivato, se abbandonato, regredisce geneticamente verso l'olivastro, la sua forma selvatica ancestrale. • Portamento: Assume un portamento più arbustivo, con rami giovani più duri e talvolta spinosi, e un tronco nodoso e contorto. • Resistenza: Diventa più rustico e resistente alle avversità, adattandosi meglio agli ambienti naturali. <p>Importanza ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimboscimento: L'olivastro è fondamentale nelle formazioni della macchia mediterranea, aiutando a ricostruire rapidamente la copertura vegetale dopo incendi o degrado. • Biodiversità: Rappresenta un elemento chiave della flora spontanea mediterranea, con un ruolo importante nel mantenimento dell'ecosistema. <p><i>In sintesi, un oliveto inselvaticito è un oliveto abbandonato che si trasforma in una popolazione di olivastri, riassumendo le caratteristiche della forma selvatica e svolgendo un importante ruolo ecologico di recupero ambientale.</i></p>	<p>Trattasi di un'interpretazione del tutto autoreferenziale, e priva di fondamenti scientifici: perché se l'abbandono culturale modifica addirittura la genetica di una popolazione di piante e trasforma gli olivi in olivastri siamo al lamarckismo, che torna nuovamente di moda dopo circa 200 anni.</p> <p>Si suggeriscono di seguito alcune sequenze di keywords che portano ad articoli scientifici di riviste peer reviewed in cui viene evidenziata la differenza genetica tra olivi ed olivastri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "genetic differentiation olive wild olive" • "Olea europaea vs Olea europaea var. sylvestris genetics" • "molecular markers olive domestication" 	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>
<p>6. Pertanto un oliveto inselvaticito può essere giuridicamente assimilabile a un bosco se presenta le caratteristiche definite dalla normativa, ovvero un'area coperta da vegetazione arborea e arbustiva che forma un ecosistema complesso, rispettando specifici parametri di estensione (es. > 2000 mq), larghezza media (es. > 20 m) e copertura (es. > 20%), configurandosi come "area boscata" ai fini paesaggistici e ambientali, con la possibilità di includere anche radure e aree adiacenti funzionali e dove a prevalenza sono presenti specie arboree e di arbustive di altra specie (esempio pino, leccio e vari arbusti).</p> <p><i>Si osserva inoltre come da ortofoto che l'oliveto inselvaticito sia a prevalenza in molte zone di piante arboree ed arbustive appartenenti alle specie vegetali che costituiscono un bosco a tutti gli effetti.</i></p>	<p>Il P.R.A applica il Dlgs n° 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) art. 5, comma 2 per superare questa lettura della legge.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>



testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti
<p>7. IL VIGENTE DECRETO LEGISLATIVO DEL 22 GENNAIO 2004 L'art. 142 del DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 e s.m.i. al comma 1 che recita: Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo: g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento ... Sulla nozione di bosco vi è un orientamento consolidato nella giurisprudenza nazionale. Infatti, ormai da anni, si ritiene che la nozione di "bosco", richiamata ai fini della tutela paesaggistica è, in principio, nozione normativa perché fa espresso riferimento alla definizione oggi dettata dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 34/2018, postulanti la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e - tendenzialmente almeno - da arbusti sottobosco ed erbe. Il bosco è un bene multifunzionale, esprime sia funzionalità ambientali, sia economico- produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Le modifiche o interpretazioni errate della normativa regionale in materia di tutela delle aree boscate determinerebbero un generale abbassamento del livello di protezione dei boschi e delle foreste, oltretutto in assenza del piano paesaggistico esteso a tutto il territorio ligure, ciò che lascerebbe le zone di rispetto prive di disciplina d'uso. L'art. 9 Costituzione, sottopone ex lege delle zone di rispetto a vincolo paesaggistico, precisa la portata del vincolo stabilito dalla legge Galasso per i boschi e le foreste, sicché quello istituito dal legislatore regionale non costituirebbe nuovi vincoli, ma un'estensione del vincolo minimo statale, secondo la logica «incrementale» propria della tutela paesaggistica, in base all'art. 9 Cost. La stessa Regione revocherebbe vincoli tuttora operanti, riducendo la tutela dei boschi e delle foreste, costituendo un bene giuridico di valore «primario» e «assoluto» La scelta in passato della Regione Liguria di sottrarre le zone di rispetto al vincolo paesaggistico già imposto per legge ha comportato irragionevoli e contraddittori contrasti sia con la precedente normativa ligure diretta a incrementare la tutela paesaggistica in materia di boschi e foreste, sia con l'impostazione di principio del testo unico delle foreste. Gli artt. 9 e 97, 117 Cost. sarebbero violati anche perché, ammettendo per ipotesi che un vincolo possa essere revocato, il conseguente abbassamento del livello di tutela del paesaggio non troverebbe comunque giustificazione nella cura di altri valori costituzionali, meritevoli di prevalere su quello paesaggistico. La revoca comporterebbe, inoltre, ulteriori irragionevoli conseguenze, quali l'archiviazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica pendenti e la sopravvenuta mancanza di causa dei provvedimenti autorizzatori già rilasciati e delle sanzioni già irrogate per gli illeciti paesaggistici. L'eliminazione del vincolo paesaggistico (di cui le aree boscate sono ricomprese) amplierebbe, inoltre, l'area di applicazione del condono edilizio o sanatorie o verifiche di compatibilità di vario genere (per OPERE EDILIZIE vengono intese oltre le costruzioni quali case e fabbricati le realizzazioni o ampliamenti di strade, baracche ed altre opere che rientrano nei titoli edilizi) , consentendolo anche per opere altrimenti non condonabili. Sarebbero così violati gli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., quest'ultimo per invasione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento penale», del Decreto Legge n. 269 del 2003, come convertito, espressive delle potestà legislative statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost., in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di tutela del paesaggio.</p>	<p>Il presupposto per poter operare il recupero dell'oliveto storico di Lerici in applicazione della l.r. 23/2018 è che queste aree possano non essere considerate bosco, ai sensi del già citato Dlgs n° 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) art. 5, comma 2. Evidentemente la posizione proposta dal WWF in netta contrapposizione al P.R.A. è ancorata ad un unico punto di vista in cui la difesa dell'ambiente naturalistico "selvaggio" è monopolizzante e pare voler fare intendere, nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale e dei consulenti estensori del piano, una volontà pervicace predatoria del territorio e delle sue risorse, in nome di non si sa quali attività speculative (vedi la provocatoria e insensata evocazione del <i>condono edilizio</i>) contro l'interesse pubblico, che coinciderebbe con il mantenimento dell'assetto attuale del "bosco" e della sua evoluzione verso un ancora maggior inselvaticamento. In realtà il Piano si propone tematiche di respiro più ampie: l'equilibrio tra tutela forestale, paesaggio storico rurale e sostenibilità territoriale. L'art. 5 del Testo Unico Forestale (D.lgs. 34/2018) distingue tra bosco "originario" e formazioni forestali derivate da abbandono culturale; e consente alle Regioni di disciplinare il recupero di superfici agricole abbandonate, anche se nel frattempo boscate. L'oliveto storico non è un bosco naturale ma una formazione secondaria da successione ecologica su coltivo preesistente. La pianificazione regionale (L.R. 23/2018 Liguria) mira proprio al recupero dei terreni agricoli abbandonati, in coerenza con politiche di presidio territoriale. La VAS non deve valutare solo la componente "bosco", ma l'interesse pubblico complessivo, inclusa la tutela del paesaggio rurale storico (art. 9 Cost., come modificato nel 2022: tutela ambiente, biodiversità e anche ecosistemi nell'interesse delle future generazioni). Non è una trasformazione urbanistica, ma una riattivazione di uso agricolo storicamente legittimo e identitario. Gli oliveti terrazzati liguri sono paesaggio culturale storico, sono parte dell'identità del Golfo dei Poeti, costituiscono una stratificazione storica uomo-ambiente, spesso comporta degrado dei muretti a secco (che sono patrimonio UNESCO). Il recupero non è una "riduzione di naturalità", ma una ricostituzione del paesaggio storico agrario, anch'esso valore costituzionalmente tutelato. La giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto che il paesaggio agrario tradizionale è bene culturale diffuso.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

<p><i>Le stesse previsioni costituzionali e statutarie sarebbero violate anche perché l'eliminazione del vincolo paesaggistico farebbe venir meno in radice «abusi paesaggistici che non sarebbero neppure sanabili» e il relativo trattamento sanzionatorio.</i></p>	<p>Sotto il profilo ecologico-ambientale un oliveto tradizionale terrazzato ben gestito può:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ridurre drasticamente il rischio incendi (tema cruciale in Liguria).• Ridurre il rischio idrogeologico grazie al ripristino e manutenzione dei terrazzamenti.• Favorire biodiversità "agro-ecologica" (insetti impollinatori, avifauna).• Evitare la formazione di boschi secondari instabili e monotoni (spesso robinia, ailanto o macchia povera). <p>Sotto il profilo socio-economico di sostenibilità territoriale il recupero dell'oliveto comporta:</p> <ul style="list-style-type: none">• presidio umano del territorio;• prevenzione dell'abbandono e del dissesto;• economia agricola locale (filiera corta, DOP Riviera Ligure);• valorizzazione turistica sostenibile (oleoturismo). <p>Un territorio agricolo attivo è più controllato, è meno vulnerabile, genera reddito compatibile con la tutela ambientale.</p> <p>Il piano non determina quindi consumo di suolo né trasformazione irreversibile di ecosistemi naturali, ma persegue il recupero di un paesaggio agrario storico identitario, migliorando la resilienza ambientale, riducendo il rischio incendi e dissesto e contribuendo alla sostenibilità economica e sociale del territorio.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>
<p>8. <i>Si rileva cosa prevede l'art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO del 12 agosto 2021 Art. 3, che recita:</i></p> <p><i>1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'art. 2 del presente decreto, o, in assenza degli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, per un'estensione non superiore ai tre ettari, previo accertamento da parte delle autorità competenti.</i></p> <p><i>2. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree:</i></p> <p><i>a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;</i></p> <p><i>b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente;</i></p> <p><i>c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 1, lettera c);</i></p> <p><i>d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018.</i></p>	<p>a) non siamo né in aree di interesse comunitario né in Rete natura.</p> <p>L'ARPAL nel rilevare la presenza di precisi collegamenti ecologici, ritiene che gli obiettivi del piano siano complessivamente compatibili con il permanere delle condizioni ecologiche necessarie al mantenimento della biodiversità locale.</p> <p>Vedi in proposito le valutazioni esposte al § b') dell'elab .D1.2 in risposta al parere del Parco Montemarcello Magra.</p> <p>b) c) d) Nessuna di tali opzioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è invece riconoscibile nella situazione dell'oliveto storico di Lerici</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>



testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti		
<p>9. Il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 30 giugno 2020, n. 1233, nell'escludere la possibilità di approvare i piani antincendio boschivo, concernenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, senza il preventivo parere favorevole della Soprintendenza, ha escluso che ai boschi sottoposti a vincolo provvedimentale possa essere esteso il regime (meno severo) previsto per i boschi sottoposti a vincolo ex lege. Per la prima tipologia di boschi l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica sarebbe limitata agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale «minori», che non si traducono in taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione. Inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe escluso che le citate norme del codice siano state modificate dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (di seguito: t.u. foreste), e in particolare dall'art. 7, comma 12, del testo unico.</p> <p>Gli artt. 136, 142, 146 e 149 del Codice dei Beni Culturali rappresenterebbero norme interposte, la cui violazione integrebbe il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela del paesaggio. Questa Corte avrebbe in particolare affermato che il legislatore regionale non può disciplinare in modo difforme dalla legge statale i presupposti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica</p> <p>Questo ovviamente non preclude la possibilità di esprimersi favorevolmente quando vi siano situazioni di ripristino delle attività agricole in situazioni di recente ed evidente stato di abbandono (ad esempio ripristino dei terreni agricoli invasi da specie infestanti, o di terrazzamenti a seguito di eventi erosivi in corso oppure calamitosi, o opere di mantenimento dei prati e pascoli collinari o montanti, etc..) tenendo conto delle specifiche realtà liguri. MA nel caso in questione SI CHIEDE LA CONSERVAZIONE DELLE AREE BOSCADE ORAMAI INSEDIATE E CHE COSTITUISCONO UN UNICUM.</p>	<p>La Soprintendenza ha espresso un parere conclusivo di questo tono: “ Allo stato attuale delle conoscenze non si rilevano significativi impatti sulla componente ambientale paesaggio”.</p> <p>[§ g] dell'elab. D1]</p> <p>Mentre le sue valutazioni “a livello agronomico”, sono: “considerato che il D.M. 24/04/1985 con cui è stato individuato il vincolo paesaggistico richiama espressamente “le colture agricole mirabilmente connaturate con l'ambiente naturale”, richiede che vengano adeguatamente delineati gli aspetti gestionali del governo delle alberature, ovvero della gestione strutturale delle chiome delle piante, che deve temperare gli aspetti produttivi con quelli più prettamente di carattere paesaggistico”.</p> <p>Ora la Regione Liguria ha adottato, con DGR del maggio 2023 l'Eco Schema 3 PAC dell'Unione Europea, a “salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico”, che prevede un innalzamento della densità di impianto ammissibile a 400 piante/ha in modo da salvaguardare l'aspetto paesaggistico legato alla densità delle chiome negli uliveti storici.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
<p>10. Il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 30 giugno 2020, n. 1233, nell'escludere la possibilità di approvare i piani antincendio boschivo, concernenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 cod. beni culturali, senza il preventivo parere favorevole della Soprintendenza, ha escluso che ai boschi sottoposti a vincolo provvedimentale possa essere esteso il regime (meno severo) previsto per i boschi sottoposti a vincolo ex lege. Per la prima tipologia di boschi l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica sarebbe limitata agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale «minori», che non si traducono in taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione. Inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe escluso che le citate norme del codice siano state modificate dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (di seguito: t.u. foreste), e in particolare dall'art. 7, comma 12, del testo unico.</p>	<p>Si notifica che l'assetto vegetazionale del PTCP non è più operante</p> <p>Trattasi di normativa sovraordinata relativa all'assetto insediativo, che non viene inficiato dal piano in oggetto come escluso dal § g) dell'elab. D1 (parere della Soprintendenza: “Il piano non è correlato a varianti al regime del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.”</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
<p>11. OSSERVAZIONI LA PROPOSTA PROGETTUALE DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN RAPPORTO ALLA NORMATIVA DI P.T.C.P. (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO)</p> <p>Si osserva che l'assetto vegetazionale del PTCP all'Art. 70 prevede che Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)</p> <p>1. Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore paesistico-ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico ed in grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio.</p> <p>2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea.</p> <p>3. Sono pertanto vietati quegli interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti e per la prevenzione delle fitopatie.. ..</p>	<p>Si notifica che l'assetto vegetazionale del PTCP non è più operante</p> <p>Trattasi di normativa sovraordinata relativa all'assetto insediativo, che non viene inficiato dal piano in oggetto come escluso dal § g) dell'elab. D1 (parere della Soprintendenza: “Il piano non è correlato a varianti al regime del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.”</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>		
nome File: D2_controded_VAS-PRA WWF	Data 9-03-2026	REVISIONE	A	Pagina 7 di 11
D2 OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – VALUTAZIONI e ADEGUAMENTI DEL P.R.A			aggiornamenti	



COMUNE DI LERICI
RECUPERO DEL TERRITORIO AGRARIO-Versanti La Serra – Tellaro

Ai sensi del Cap. III della L.R. 23/2018

OSSERVAZIONI INERENTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – CONTRODEDUZIONI-ADEGUAMENTI

testo dell'osservazione	confronto-controdeduzione	adeguamenti
<p>12. OSSERVAZIONI SU INCOMPATIBILITÀ DELLE PROPOSTE CON IL PTCP ASSETTO INSEDIATIVO RELATIVO AL REGIME DI CONSERVAZIONE</p> <p><i>Le aree interessate dal progetto ricadono nel regime di CONSERVAZIONE (ANI-CE) dell'assetto insediativo del P.T.C.P. Art 51 - Aree Non Insediare - Regime normativo di CONSERVAZIONE (ANI-CE)</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Tale regime si applica nelle parti del territorio di elevato valore naturalistico-ambientale e non interessate, o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione dell'assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e la peculiare qualità dei luoghi.</i><i>L'obiettivo della disciplina è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi.</i>	<p>Trattasi di normativa sovraordinata relativa all'assetto insediativo, che non ha pertinenza con il piano in oggetto, in quanto tutti gli interventi previsti in relazione all'edilizia ed alle infrastrutture sono governate dalle norme operative del Parco, (piano sovraordinato) norme già coordinate e correlate con il P.T.C.P. cui il P.R.A. si adegua.</p> <p>Il Parco stesso e la Sovrintendenza come già richiamato non hanno in merito eccetto alcun contrasto. Vedi § g) dell'elab. D1.4.</p>	<p>Non emergono contenuti che rendano necessaria la procedura di VAS e non si rendono necessari adeguamenti alla normativa del PRA</p>
<p>13. OSSERVAZIONI L'IMPATTO DEL PROGETTO SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000. MANCANZA DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA</p> <p><i>Si osserva che il DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) prevede l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.</i></p> <p><i>Si richiede che il DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) prevede l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.</i></p>	<p>Vengono ipotizzate connessioni tra le ZSC e le Aree del PRA che non trovano riferimento nei recentissimi piani di gestione prodotti nel 2025 dall'Ente Parco, in vista della prossima revisione del Piano del Parco.</p> <p>Vale poi quanto argomentato al § 4 del presente D2.1</p> <p>Lo stesso Ente Parco ha inoltrato un parere circa la verifica di assoggettabilità alla VAS del PRA, che non manifesta nessuna esigenza circa procedure di valutazione di incidenza..</p>	
<p>14. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELLE OSSERVAZIONI CONCLUSIONI SULLA PROCEDURA DI V.A.S.</p> <p><i>Le presenti osservazioni evidenziano criticità ambientali-paesaggistiche attinenti principalmente ai notevoli impatti sulle matrici suolo, aree con presenza di verde e/o boscate, sulle componenti ambientali e paesaggistiche, nonché numerose carenze, assenze di informazione o proposte eccezionali sotto il profilo di pianificazione territoriale E AMBIENTALE..</i></p>	<p>Si conferma la SINTESI CONCLUSIVA riportata nel rapporto preliminare.</p>	



In conclusione, il piano, presentato ai sensi del Cap. III della LR 23/2018, che riguarda il recupero degli oliveti abbandonati nei versanti della Serra e di Tellaro, non prevede interventi che possano provocare effetti negativi sui valori ambientali e paesaggistici esistenti nel suo perimetro.

A seguito delle osservazioni e dei rilievi proattivi svolti dai SOGGETTI COMPETENTI, deputati ad esprimersi sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (in particolare l'ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA VARA, DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO), dall'analisi degli impatti sulle singole componenti ambientali, non ne sono derivati di significativi, ma al contrario, si sono evidenziati effetti che concorrono al raggiungimento di alcuni obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Nel seguito si ritiene utile riportare gli esiti di una breve e sintetica ricerca condotta in "letteratura" sul tema dei paesaggi agricoli storici mediterranei come gli oliveti terrazzati liguri, dal punto di vista scientifico.

La ricerca degli ultimi 20–25 anni tende anzi a considerare questi sistemi come *paesaggi socio-ecologici* in cui la gestione agricola tradizionale è parte integrante della biodiversità, non un elemento da eliminare. si possono citare i seguenti filoni scientifici principali:

1. Oliveti tradizionali come "High Nature Value Farmland"

In Europa gli oliveti tradizionali sono spesso classificati come High Nature Value Farmland (HNVF), cioè sistemi agricoli a elevato valore naturale che mantengono biodiversità proprio grazie alla gestione estensiva.

Letteratura rilevante:

- i. European Environment Agency (EEA) – High Nature Value farmland in Europe
- ii. Beaufoy et al., 1994; 2015 – studi pionieristici sugli oliveti mediterranei come sistemi HNV.
- iii. European Commission – Joint Research Centre (JRC) diversi report sugli oliveti tradizionali e biodiversità.

Conclusione tipica di questi studi: la biodiversità degli oliveti tradizionali deriva dall'equilibrio tra coltivazione, mosaico paesaggistico, radure, muri a secco e copertura erbacea.

Quando l'abbandono diventa lungo:

- si perde il mosaico
- il sistema evolve verso bosco chiuso
- molte specie legate agli ambienti aperti mediterranei scompaiono.

2. Abbandono agricolo e perdita di biodiversità di ambienti aperti

Molti studi dimostrano che l'abbandono agricolo non produce automaticamente maggiore biodiversità: spesso favorisce solo la successione forestale, riducendo la diversità di specie legate agli habitat semiaperti.

Studi importanti:

- MacDonald et al., 2000 – Journal of Environmental Management: *Agricultural abandonment in mountain areas of Europe*
- Queiroz et al., 2014 – Landscape Ecology: *effetti dell'abbandono agricolo sulla biodiversità.*
- Plieninger et al., 2015 – Ecology and Society sui cultural landscapes mediterranei.

Molti di questi studi evidenziano che:

- l'abbandono causa omogeneizzazione del paesaggio
- diminuisce la diversità strutturale
- aumenta il rischio incendi (questione molto rilevante in Liguria).

3. Studi specifici sugli oliveti mediterranei: Esistono molte ricerche proprio sugli oliveti tradizionali e la biodiversità.

Le ricerche più citate:

- Agnoletti M. (2014). Italian Historical Rural Landscapes. Springer.
- Rey Benayas & Bullock, 2012 – Restoration Ecology
- Tuck et al., 2014 – Nature *Land-use intensity and biodiversity in European farmland*
- Pereira et al., 2015 – Agriculture Ecosystems & Environment
- Gómez et al., 2018 – Biological Conservation *biodiversità negli oliveti tradizionali.*



BREVE MEMORIA TECNICO-SCIENTIFICA SULLA GESTIONE DEGLI OLIVETI STORICI ABBANDONATI, RIFERITA AGLI AMBITI TERRAZZATI DELLA LIGURIA ORIENTALE.

Negli ultimi decenni una parte significativa del paesaggio agrario tradizionale mediterraneo è stata interessata da processi di abbandono culturale, con conseguente evoluzione spontanea della vegetazione verso stadi di successione arbustiva e forestale.

Nel dibattito contemporaneo sulla gestione di tali ambiti si contrappongono talvolta due posizioni: da un lato l'ipotesi di non intervento e naturalizzazione integrale, dall'altro la proposta di recupero delle pratiche agricole tradizionali compatibili con la conservazione ambientale. La letteratura scientifica internazionale degli ultimi vent'anni evidenzia tuttavia come queste due prospettive non siano necessariamente antitetiche, e come i sistemi agricoli storici mediterranei rappresentino spesso paesaggi socio-ecologici ad elevato valore naturale, la cui biodiversità è strettamente connessa alla gestione agricola estensiva.

1. Oliveti tradizionali e biodiversità nei paesaggi agricoli mediterranei

Numerosi studi europei classificano gli oliveti tradizionali tra i sistemi agricoli a *High Nature Value (HNV) farmland*, cioè paesaggi agrari caratterizzati da elevata biodiversità e da un mosaico ecologico complesso. In tali contesti la presenza di coltivazioni permanenti, prati temporanei, margini ecotonali, muri a secco e coperture erbacee determina condizioni favorevoli per numerose specie vegetali e animali.

Secondo diversi studi pubblicati su riviste di ecologia del paesaggio e agroecologia, gli oliveti tradizionali mediterranei possono ospitare livelli di biodiversità comparabili o superiori a quelli di molte formazioni forestali secondarie, in particolare per quanto riguarda:

- flora erbacea mediterranea;
- insetti impollinatori;
- avifauna degli ambienti agricoli;
- rettili e piccoli mammiferi legati agli habitat aperti.

La struttura spaziale degli oliveti tradizionali, spesso associata a terrazzamenti e muri a secco, genera infatti una notevole eterogeneità microambientale, riconosciuta come uno dei principali fattori di incremento della biodiversità nei paesaggi rurali mediterranei.

2. Effetti ecologici dell'abbandono agricolo

L'abbandono delle coltivazioni tradizionali produce generalmente un processo di successione secondaria che conduce progressivamente alla chiusura della copertura arbustiva e forestale. Sebbene tale dinamica possa favorire alcune specie forestali, numerosi studi hanno evidenziato come essa comporti parallelamente la perdita di specie tipiche degli ambienti aperti o semi-aperti, che rappresentano una componente significativa della biodiversità mediterranea.

In molti contesti europei, infatti, la principale minaccia per queste specie non è rappresentata dall'agricoltura estensiva tradizionale, bensì dall'intensificazione agricola oppure, all'opposto, dall'abbandono completo del territorio rurale.

Il processo di ricolonizzazione forestale tende inoltre a determinare una semplificazione della struttura del paesaggio, con riduzione del mosaico agro-ecologico e progressiva omogeneizzazione degli habitat.

Nel contesto mediterraneo tale evoluzione comporta anche altri effetti rilevanti, tra cui:

- incremento del carico di biomassa e del rischio di incendi;
- perdita della funzionalità idraulica dei sistemi terrazzati;
- degrado delle infrastrutture rurali storiche.

3. Il ruolo dei paesaggi agricoli storici nella conservazione ambientale

Negli ultimi anni la letteratura scientifica e le politiche europee hanno riconosciuto il valore dei cosiddetti *cultural landscapes*, cioè paesaggi modellati nel tempo dall'interazione tra attività umane e processi naturali.

Nel caso degli oliveti terrazzati mediterranei, l'attuale assetto ecologico è il risultato di una co-evoluzione plurisecolare tra pratiche agricole e ambiente naturale. In tali sistemi, la conservazione del valore ambientale non coincide necessariamente con il completo abbandono delle attività umane, ma può richiedere piuttosto il mantenimento o il ripristino di pratiche tradizionali a bassa intensità.



In questo senso, numerosi programmi europei di conservazione del paesaggio rurale promuovono il recupero degli oliveti storici come strumento per:

- preservare la biodiversità associata agli agroecosistemi mediterranei;
- mantenere la struttura del paesaggio storico;
- garantire la stabilità idrogeologica dei versanti terrazzati;
- prevenire processi di degrado territoriale e incendi boschivi.

4. Recupero degli oliveti storici e gestione sostenibile

Il recupero di oliveti storici abbandonati, se realizzato attraverso pratiche agronomiche compatibili e a bassa intensità, non rappresenta necessariamente una riduzione del valore naturalistico del territorio. Al contrario, esso può contribuire al ripristino di condizioni ecologiche favorevoli a numerose specie legate ai sistemi agricoli tradizionali.

La letteratura scientifica evidenzia come la gestione ottimale in questi contesti sia spesso rappresentata da una forma di gestione intermedia, che eviti sia l'intensificazione produttiva sia l'abbandono totale. In tale prospettiva il recupero degli oliveti storici può essere interpretato come un intervento di restauro del paesaggio agrario tradizionale, piuttosto che come una trasformazione dell'ambiente naturale.

5. Conclusioni

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, l'ipotesi secondo cui l'abbandono degli oliveti storici debba essere considerato automaticamente preferibile dal punto di vista ecologico non trova un consenso generalizzato nella letteratura scientifica. Al contrario, numerosi studi indicano come gli agroecosistemi tradizionali mediterranei rappresentino sistemi ad elevato valore naturalistico la cui biodiversità è strettamente legata alla presenza di pratiche agricole estensive.

Il recupero degli oliveti storici, qualora realizzato con criteri di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle componenti ecologiche presenti, può pertanto costituire una strategia coerente sia con la tutela del paesaggio storico sia con la conservazione della biodiversità nei contesti mediterranei.